



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

All'ill.mo PM procedente dott. Iannarone Gennaro

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**

All.ill.mo Procuratore Generale dott. Giovanni Salvi

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE**

All.ill.mo Procuratore Generale F.F.

**DENUNCIA**

Il sottoscritto , Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M ) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, pec : [paolobolici@legamai.com](mailto:paolobolici@legamai.com), titolare della impresa familiare ditta Bolici Paolo ( P.I.00010121002), legale rapp.te della Inside srl ( P.I. 04466821008) nonchè legale rapp.te della Inside International spa (P.I.04971841004) aziende con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66, difeso di fiducia dall'avv. Fabio Giorgi del Foro di Ascoli Piceno, con studio in Ascoli Piceno viale Treviri n.202, [pec:avv.fabiojorgi@pec.it](mailto:pec:avv.fabiojorgi@pec.it), fax 0736/252540 tel. 0736/263751

Premesso

- di aver depositato, presso la Procura della Repubblica di Velletri, denuncia querela avverso i professionisti dott. Francesco Rossi, avv.Di Iulio Antonio, avv. Luigi Bottai, consulenti di parte della impresa familiare ditta Paolo Bolici nella procedura concorsuale avviata dalla stessa, presso il Tribunale di Velletri (**all.1**)
- di aver depositato, presso la Procura della Repubblica di Velletri, denuncia querela avverso i commissari giudiziali, avv. Renato Negroni e dott. Umile Iacovino, del concordato preventivo avviato dalla impresa familiare ditta Paolo Bolici, presso il Tribunale di Velletri (**all.2**).
- che i procedimenti penali sono stati riuniti, **NRG 5651/18 PM**
- che per il p.p. è stato dato incarico al dott. Giuseppe Travaglini
- che le indagini condotte dal PM procedente denotano la costante e pericolosa

negligenza inescusabile del dott. Giuseppe Travaglini, non si ferma neanche davanti alla documentazione legittimata attestante i molteplici reati messi in atto dagli indagati, per deporre conclusioni erranee, prive di consistenza giuridica, completamente infondate, lesive della tutela del sottoscritto nonché degli interessi collettivi, unicamente finalizzate alla salvaguardia dell'associazione a delinquere presente presso il Tribunale di Velletri -Sezione Fallimentare, dedita a truffe per fini di lucro personale, come attestato.

-che la richiesta di archiviazione (**all.3**) depositata dal dott. Giuseppe Travaglini, alla sola lettura delle motivazioni, se ne rimane esterrefatti, si riporta un estratto "*...come il provvedimento dichiarativo di fallimento sia legittimo atteso l'esito del ricorso innanzi alla Cassazione, la lettura della motivazione della sentenza 2630/18 prima sezione civile depotenzia le argomentazioni esposte nelle querele attese la certificata regolarità dell'operato degli organi che hanno partecipato alla procedura prefallimentare e fallimentare*", **desta forti perplessità** su chi è demandato ad amministrare la legge, nel preciso compito di terzietà ed imparzialità imposto dal ruolo assunto. Il PM anziché verificare la documentazione prodotta, attestante in modo inconfutabile i reati e giudicare nel merito, risale alla sentenza di Cassazione emessa da Giudicanti, presumo compiacenti, visto che da anni partecipano alle stesse conferenze finanziate dalle banche, del dott. Antonino La Malfa, regista dell'intera vicenda, detti Magistrati si sono rifiutati di accertare l'inesistenza del credito vantato dalle banche ed altre violazioni di legge, per salvaguardare, illegittimamente, l'operato fraudolento del Giudice La Malfa. Si ricorda che è stato depositato, con prove inoppugnabili, ricorso per revocazione del fallimento (**all.4**), questo attesta l'infondatezza del giudizio della Cassazione e la sua inattendibilità, perciò il riferimento di legalità procedurale è solo frutto di fantasia, a salvaguardia dei denunciati, del PM, dott. Giuseppe Travaglini. Il PM, invece di condurre indagini adeguate e decidere su prove e documenti legittimati, come impone il suo ruolo, si riporta, a copertura della sua condotta omissiva e negligente per non dire altro, alla sentenza di Cassazione peraltro revocata con motivazioni inconfutabili associata alle dichiarazioni false degli indagati senza nessun riscontro e smentite totalmente non dalle parole ma dalla realtà documentale.

-che nel merito è stata depositata documentazione attestante le somme indebite vantate dalle banche referenti, stornate dalle stesse, per l'infondatezza del credito (**all.5**), in seguito all'intervento risolutore della Consob/Vigilanza banca d'Italia(**all.6**) ed ammissione di responsabilità degli stessi istituti di credito (**all.7**)

-che il sottoscritto ha contestato le somme indebite delle banche sia con note integrative (**all.8**) che all'adunanza dei creditori(**all.9**), come prevede la legge fallimentare.

-che i denunciati hanno omesso la verifica dell'accertamento del debito, falsando in modo sproporzionato tutti i valori contabili ed ammettendo, al voto per l'omologa del concordato, ditta Paolo Bolici, le banche con credito inesistente, le stesse con

espressione di voto negativo, determinante al fine dell'omologa, hanno permesso al G.D. di emettere il decreto di dichiarativa di fallimento per impossessarsi dell'ingente capitale della ditta Paolo Bolici e società collegate. Si rileva l'associazione a delinquere tra gli istituti di credito, il G.D. Dott. Antonino La Malfa, regista dell'intera vicenda ed i professionisti nominati nella procedura concorsuale, tutti i procedimenti sono stati pilotati fino alla Corte di Cassazione per ottenere la conferma della dichiarativa di fallimento tramite i **propri conoscenti GIUDICANTI**, in modo indegno, omissivi delle note riportate nel ricorso per la revocazione(**all.10**), si rileva una gestione della Giustizia come cosa propria, incurante del ruolo sociale di terzietà ed imparzialità.

-che, si ribadisce, è in corso la revoca del fallimento presso la Corte di Cassazione, pertanto smentisce totalmente i presupposti richiamati (**all.4**)

-che le conclusive affermazioni nelle motivazioni riportate nella richiesta di archiviazione denotano il perseverare delle falsità, nel merito *“Si richiamano anche le dichiarazioni rese dagli indagati ed i documenti da questi prodotti che smentiscono documentalmente gli assunti del Bolici atteso che è stato il querelante a sottoscrivere con gli indagati il ricorso per concordato preventivo liquidatorio stante l'impossibilità di far uso della procedura in continuazione per difetto di commesse per un valore di pari al passivo di circa 100 milioni”*. Resta difficile aggettivare l'operato del dott. Giuseppe Travaglini, la documentazione legittimata prodotta e non le dichiarazioni fuorvianti degli indagati o documenti inesistenti richiamati, attesta i molteplici reati commessi dagli stessi, in particolare, non vi era debito, la ditta Paolo Bolici, come si evince dal bilancio (**all.11**), proprietaria di un ingente capitale immobiliare, detratto le somme indebite vantate dalle banche referenti, come attestano le perizie(**all.12**), aveva soltanto il debito commerciale corrente, verso i fornitori a fronte di incassi non onorati, su lavori svolti, per quaranta milioni di euro, in seguito alla illecita segnalazione in CeRi da parte di Unicredit che ha determinato il blocco finanziario e conseguente, operativo, della ditta ; il concordato liquidatorio , ai sensi dell'art.2740 c.c., non poteva essere decretato, essendo la ditta Paolo Bolici una impresa familiare ed il coniuge in separazione dei beni(**all.13**) non solo erano in corso investimenti e commesse per seicento milioni di euro, si allega perizia danni(**all.14**).

Il sottoscritto ha depositato la documentazione legittimata, in allegato alle denunce, per quanto afferma; il dott. Giuseppe Travaglini ha legalizzato le dichiarazioni dei denunciati, senza attestazioni documentali perchè sono infondate ed inesistenti, un comportamento di negligenza inescusabile lesivo della terzietà ed imparzialità del Giudice, visto che tale atteggiamento deplorabile del dott.Travaglini è ripetitivo, suscita una riflessione, il Magistrato non ha competenza o è parte di un progetto criminale a protezione dei delinquenti, in danno della vittima di turno, nel caso di specie, ditta Paolo Bolici e società collegate.

-che il il GIP dott.ssa Ilaria Tarantino, nonostante le memorie prodotte, esaustive nel dettaglio, (**all.15**), ha confermato il giudizio espresso dal dott. Giuseppe Travaglini

(all.16), non esistono ulteriori parole per esprimere il proprio disappunto e considerazione negativa su chi è preposto, nel caso di specie, ad amministrare la Giustizia, dovrebbero essere allontanati perchè non sono degni di tale incarico a tutela degli interessi collettivi, solo indirizzati a proteggere un sistema contorto, dedito alla truffa.

-che il sottoscritto, visto il legittimo sospetto che tutte le sentenze emesse dal Tribunale di Velletri, sono pilotate, come dimostrato anche in questo p.p., ha depositato la richiesta per la sostituzione della competenza territoriale con altra sede riguardo i procedimenti penali e civili, individuali e delle aziende facenti capo a Paolo Bolici.

Si rileva

-i reati commessi dai denunciati sono talmente palesi che accertare la responsabilità penali degli indagati non comportava nessuna difficoltà d'indagine, salvo altri interessi illegittimi.

-il dott. Giuseppe Travaglini ed il GIP dott.ssa Ilaria Tarantino, hanno visionato la documentazione prodotta dal sottoscritto o hanno archiviato i procedimenti, come da standard del Tribunale di Velletri in ogni procedimento riguardante la ditta Paolo Bolici e società collegate, per la salvaguardia dell'associazione a delinquere in essere presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Velletri, dedita a truffe per lucro personale.

**Quanto sopra esposto e documentato rappresenta non solo una negligenza inescusabile, visto la palese evidenza dei reati omessi, dal PM procedente dott. Giuseppe Travaglini e dott.ssa Ilaria Tarantino, ma, presumo, il compimento di un disegno criminale per fini che la Procura della Repubblica di Perugia , dovrà accertare.**

## **DENUNCIA E QUERELA**

nei confronti del **PM dott. Giuseppe Travaglini e dott.ssa Ilaria Tarantino** nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini , riservando la costituzione parte civile per il

risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni, memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.

Chiede

alle Procure della Repubblica nominate in epigrafe, ai sensi dell'art.45 c.p.p., la riassunzione ed il trasferimento dei processi avviati e da avviare in altra sede competente, visto il legittimo sospetto che ogni procedimento civile e penale riguardante le aziende Bolici sia pilotato in danno degli istanti, come documentato nelle varie denunce depositate.

Con osservanza

Nettuno 27/08/2019

Paolo Bolici



Si allega :

- 1)CD con allegati come indicato in narrativa 1-15
- 16)Sentenza dott.ssa Tarantino

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Perugia

Data 23.8.2019

DEPOSITATO Bolici Paolo; CI CA 629/16 CT  
Tel. del Comune di Nettuno 1127 112018;

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa Chiara Nardoni)

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA  
presso il Tribunale di Perugia  
LASCIAZIONE ATTO DI DEPOSITO  
Esatto marchio Euro 3,84  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa Chiara Nardoni)



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

All'ill.mo PM procedente dott.Iannarone Gennaro

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**

All.ill.mo Procuratore Generale dott. Giovanni Salvi

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE**

All.ill.mo Procuratore Generale F.F.

**DENUNCIA**

Il sottoscritto , Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M ) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, pec : [paolobolici@legalmail.com](mailto:paolobolici@legalmail.com), titolare della impresa familiare ditta Bolici Paolo ( P.I.00010121002), legale rapp.te della Inside srl ( P.I. 04466821008) nonchè legale rapp.te della Inside International spa (P.I.04971841004) aziende con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66, difeso di fiducia dall'avv. Fabio Giorgi del Foro di Ascoli Piceno, con studio in Ascoli Piceno viale Treviri n.202, [pec.avv.fabiogiorgi@pec.it](mailto:pec.avv.fabiogiorgi@pec.it), fax 0736/252540 tel. 0736/263751

**Premesso**

-di aver depositato, presso la Procura della Repubblica di Foggia trasferita per competenza a Velletri, denuncia querela avverso la GMG srl , in persona del legale rapp.te,Sig.ra Maria Grazia Galullo e l'avv. Giuseppe Pizzicoli (**all.1**)

-che il p.p. NRG 8831/18 PM è stato assegnato al dott. Giuseppe Travaglini

-che il Pm procedente, senza condurre adeguate indagini ha archiviato *de plano* il procedimento

-che il Pm procedente, nella richiesta di archiviazione(**all.2**), opposta dal sottoscritto (**all.3**), riporta motivazioni del tutto inconferenti con il caso denunciato, si ravvisa unicamente un'offesa alla intelligenza altrui.

In particolare

come si evince sia dalla denuncia che nelle memorie (**all.4**), la GMG srl e l'avv. Giuseppe Pizzicoli, hanno partecipato all'adunanza dei creditori per il voto all'omologa del concordato ditta Paolo Bolici, con espressione “**negativo** “ (**all.5**), pertanto erano a conoscenza della procedura concorsuale in corso. Nel caso di specie, la GMG srl era assistita da un legale, pertanto non si può ravvisare ignoranza in materia fallimentare, premesso che la legge non ammette ignoranza. La GMG srl e l'avv. Giuseppe Pizzicoli, incuranti della legge fallimentare, depositavano per fini estorsivi, in data 28/02/2014, istanza di fallimento avverso la ditta Paolo Bolici, consapevoli che in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, si richiama la sentenza della **Cass.SS.UU. n.9935/15 e la sentenza della Cass.Civ.sez.Vi n.18762 del 13/09/2011, non possono essere depositati atti per dichiarativa di fallimento fino a quando il concordato non viene dichiarato inammissibile.** Nel caso di specie, non solo era in corso la procedura concorsuale, ma il concordato preventivo era stato approvato(**all.6**) ed il G.D. ne aveva dato conoscenza ai creditori(**all.6**) e fissato l'udienza per l'omologa(**all.6**).

Per queste ragioni esposte si ravvisa il reato di estorsione, visto il tentativo di ottenere somme di denaro sotto minaccia d' istanza di fallimento nonché di truffa per aver vantato un credito avvalendosi di un atto viziato da nullità, pertanto una azione delittuosa finalizzata a lucro personale.

Vieppiù

Il G.D., dott. Antonino La Malfa, era a conoscenza dell'azione fraudolenta in essere, GMG srl e l'avv. Giuseppe Pizzicoli non potevano agire con istanza di fallimento, era palese. Visto il progetto criminale premeditato, si richiama l'intera procedura concorsuale della ditta Paolo Bolici e delle società collegate, messo in atto dal G.D., si ravvisa collusione tra i denunciati ed il G.D., ne deriva una vera associazione per delinquere.

Il dott. Travaglini, trasforma molteplici reati commessi dai denunciati complici con il G.D., con una induzione in errore del giudice sulla base di una delibera falsificata, peraltro non condannabile, una vera assurdit . Il dott. Antonino la Malfa conosce perfettamente la legge fallimentare e con la complicit  dei denunciati si   avvalso dell'istanza di fallimento, pur essendo viziata da nullit , per portare a compimento il proprio disegno criminale finalizzato alla dichiarativa di fallimento per impossessarsi dell'ingente capitale della ditta Paolo Bolici, le affermazioni del PM non solo sono fuori luogo ma determinano una volont  di salvaguardia , in violazione degli interessi collettivi, del G.D. , dott. Antonino La Malfa e complici.

Tale affermazione   inaudita, il dott. Antonino la Malfa, Giudice Fallimentare,   conoscitore delle procedure fallimentari pertanto doveva soltanto rigettare l'istanza anzich  avvalersene per dichiarare il fallimento, illegittimamente, della ditta Paolo Bolici, il richiamo, del dott. Giuseppe Travaglini, a sentenze inconferenti, afferma unicamente la volont  del Magistrato di salvaguardia dell'associazione a delinquere in essere presso il Tribunale di Velletri Sezione fallimentare dedita alle truffe, violando i principi di terziet  ed imparzialit  che si addicono al ruolo di giudice.

Il GIP dott.ssa Ilaria Tarantino, come si rileva dalla sentenza emessa (all.7), ha travisato la realtà documentale concludendo con affermazioni erronee e fuorvianti, tale condizione suscita delle perplessità, non si comprende se il GIP ha attenzionato la documentazione prodotta o si è avvalsa, indipendentemente, del giudizio biasimevole del PM dott. Giuseppe Travaglini, salvo motivi diversi ed ingiustificati che dovrà accertare la Procura della Repubblica di Perugia.

Il sottoscritto, ut supra generalizzato, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati. sporge con il presente atto formale

### Denuncia-querela

contro il **dott. Giuseppe Travaglini e dott.ssa Ilaria Tarantino**, nonché contro chiunque altro verrà ritenuto responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p. ) e di eventuali richieste di proroga delle indagini, riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti.

**Con riserva di integrazioni, memorie, produzioni ed indicazione di testimoni.**

Con osservanza

Nettuno 28/08/2019

Paolo Bolici



Si allega :

1)CD contenente allegati come descritto in narrativa, 1-9.

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Perugia

Data 23.9.2019

DEPOSITATO Bolici Paolo,

CI CAG2E16CT del dr

Comune di Nettuno il 27.11.2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa Chiara Nardoni)

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Perugia  
ALASCRO ALTERNATO DI DEPOSITO  
Esato numero ELIO 3,84  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa Chiara Nardoni)





**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

All'ill.mo PM precedente dott. Iannarone Gennaro

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**

All.ill.mo Procuratore Generale dott. Giovanni Salvi

**DENUNCIA**

Il sottoscritto, Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, pec : [paolo.bolici@sparmal.com](mailto:paolo.bolici@sparmal.com), titolare della impresa familiare ditta Bolici Paolo (P.I.00010121002), legale rapp.te della Inside srl (P.I. 04466821008) nonché legale rapp.te della Inside International spa (P.I.04971841004) aziende con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66, difeso di fiducia dall'avv. Fabio Giorgi del Foro di Ascoli Piceno, con studio in Ascoli Piceno viale Treviri n.202, [paolo.bolici@sparmal.com](mailto:paolo.bolici@sparmal.com), fax 0736/252540 tel. 0736/263751

**PREMESSO**

-di aver depositato presso la Procura della Repubblica di Velletri denuncia querela avverso la dott.ssa Noemi Menichetti, incaricata dalla Inside srl per attestare il piano di risanamento dei debiti della società (**All.1**)

-che il p.p. n.5198/2017 RGNR avviato è stato affidato al PM dott. Giuseppe Travaglini

-che, in seguito ad indagini, a mio avviso carenti sotto tutti i punti di vista, il PM precedente ha archiviato il procedimento (**All.2**)

-che le motivazioni addotte nel provvedimento di archiviazione, sono evasive e no di merito pertanto non esistono ed hanno impedito il contraddittorio.

-che il sottoscritto si è opposto per quanto possibile, visto le carenze sopraindicate (**All.3**)

-che il GIP, dott. Giuseppe Boccarrato, ha confermato l'archiviazione del procedimento, senza porre la dovuta attenzione alla documentazione prodotta (**All.4**).

Si rileva

-la richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina nei confronti dei dirigenti Unicredit ed i provvedimenti di sospensione dei termini ex art.20 L.44/99(**All.5**)

-la comunicazione Consob/Vigilanza banca d'Italia attestante l'intervento presso le banche referenti Inside srl alla rettifica delle somme indebite applicate nei confronti della Inside srl(**All.5**)

-la missiva degli istituti di credito con ammissione della propria responsabilità nell'aver addebitato alla Inside srl somme non dovute e rettifica degli importi notificati alla CeRi (**All.6**)

-Estratto CeRi attestante le somme indebite applicate dalle banche in periodo concorsuale, in violazione dell'art.169 L.F.(**All.7**)

- **nuova denuncia querela avverso la dott.ssa Noemi Menichetti per falso in attestazioni, in violazione dell'art.236 bis L.F. (All.8)**

Per quanto esposto, si presume, che l'operato del PM dott. Giuseppe Travaglini e del Giudice Giuseppe Bocarrato non può essere circoscritto unicamente a negligenza inescusabile ma ad un **preciso intento di pilotare i procedimenti**, riguardanti le aziende nominate in epigrafe, nella salvaguardia dell'**associazione a delinquere** in essere presso il Tribunale di Velletri Sezione Fallimentare, dedita a truffe organizzate, dichiarative di fallimento per appropriarsi dei beni destinati a compiacenti per prezzi irrisori e spartirne i proventi, per fini di lucro personale. Tutti i procedimenti penali e civili inerenti al fallimento delle aziende, presso il Tribunale di Velletri, sono stati archiviati o sentenze avverse nonostante le attestazioni legittimate delle azioni fraudolente poste in essere dai denunciati/citati in giudizio.

Considerato

che non è stata garantita dai giudicanti la terzietà ed imparzialità dei preposti a tutela degli interessi collettivi,

## **DENUNCIA E QUERELA**

nei confronti del dott. Giuseppe Travaglini e del Giudice Bocarrato nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini, riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni, memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in

narrativa.

**Chiede**

alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma

favocazione del procedimento, la Procura della Repubblica di Velletri/Tribunale di Velletri, come dimostrato, pilotano i procedimenti sentenze.

Con osservanza

Nettuno 13/08/2019

Paolo Bolici



Si allega:

- 1) Denunce
- 2) Richiesta di archiviazione PM Giuseppe Travaglini
- 3) Opposizione richiesta di archiviazione
- 4) Sentenza Giudice Boccarrato
- 5) Richiesta rinvio a giudizio avverso dirigenti Unicredit
- 6) Missiva Consob/Vigilanza banca d'Italia
- 7) Missiva banche referenti
- 8) Estratto CeR
- 9) Denuncia + CD con allegati richiamati in narrativa

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Perugia  
Data 20.8.2019  
ECONOMICO  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Perugia

Data 20.8.2019

DEPOSITATO PAOLO BOLICI, C.I. CAG216GI del II  
27.11.2018 Comune di Nettuno; nato il  
27.6.1950 a Montepulciano

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa Chiara Nardoni)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa Chiara Nardoni)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

All.ill.mo Sig. Ministro On. Alfonso Bonafede

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**

**PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DI ROMA**

All.ill.mo Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**

**PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**

All.ill.mo Procuratore Generale dott. Giovanni Salvi

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

**PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

All.ill.mo Sostituto Procuratore Capo

**ISPETTORATO GENERALE**

All.ill.mo dott. Claudio Mattioli

**DENUNCIA QUERELA**

Il sottoscritto, Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950, residente a Nettuno (RM) in via San Giacomo n.150, pec: [paolobolici@legalmail.it](mailto:paolobolici@legalmail.it), in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa familiare ditta Paolo Bolici (P.I. 00010121002 ), legale rapp.te della Inside International Spa (P.I.04971841004) nonché legale rapp.te della Inside sri (P.I.04466821008 ), aziende con sede legale in Anzio (RM) , via C.Goldoni n.66

Premesso che

-il sottoscritto, titolare dell' impresa familiare ditta Paolo Bolici, legale rapp.te della Inside International Spa e della Inside sri, è stato vittima di azioni fraudolente messe in atto dal ceto bancario referente colluso con professionisti compiacenti nominati nelle procedure concorsuali avviate dalle aziende nominate in epigrafe nonché con il Giudice Delegato dott. Antonino la Malfa, regista dell'intero procedimento delittuoso e proseguito dai sostituti, nelle varie procedure fallimentari, dott.ssa Raffaella Calvanese e dott. Francesca Aratari, come di seguito attestato con documentazione inconfutabile.



-si presume il legittimo sospetto che il Tribunale Ordinario di Velletri, in persona dei Giudici assegnatari dei vari procedimenti, pilotano ogni sentenza in danno del sottoscritto ed aziende collegate, a copertura degli illeciti messi in atto dalla propria Sezione Fallimentare, sede di una associazione a delinquere per fini di lucro, come dimostrano i documenti in allegato al presente atto, dunque le violazioni di legge ed i molteplici reati consumati nelle procedure concorsuali e fallimentari riguardanti le aziende nominate in epigrafe, ottengono una salvaguardia alle proprie azioni illecite sia in ambito penale che civile.

-il Presidente del Tribunale di Velletri, dott.ssa Mariella Roberti e di seguito dott. Mauro Lambertucci, sono stati informati costantemente, con istanze motivate (**all.1 DVD denuncia Giudici Tribunale di Velletri+allegati**) della condotta fraudolenta in atto presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Velletri, con richiesta d'immediato intervento e ricusazione del Giudice Delegato, non vi è stata nessuna risposta. Come si evince dall'allegato, alla richiesta di ricusazione hanno dato incarico di risposta alla dott.ssa Raffaella Calvanese, Giudice Delegato ricusato, la conclusione è ovvia. Si ravvisa nelle gravi omissioni messe in atto dal Presidente del Tribunale Ordinario di Velletri, dott. Mauro Lambertucci, la violazione dell'art.328 c.p..

-con riferimento alla denuncia avverso i Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (**all.1 DVD, denuncia PM Procuratori di Velletri**), da documentazione legittimata ed inconfutabile è stata dimostrata la responsabilità penale dei professionisti denunciati ed assolti illegittimamente dalla Procura della Repubblica di Velletri, di seguito dal GIP procedente del Tribunale Ordinario di Velletri che ha archiviato tutti i procedimenti, si allegano i dispositivi(**all.1 DVD denuncia Giudici Tribunale di Velletri+Allegati**). Come ampiamente documentato(**all.1 denuncia PM di Velletri**), i Procuratori della Repubblica di Velletri non hanno condotto indagini adeguate, travisando in modo clamoroso la realtà documentale, omettendo le gravi responsabilità penali degli indagati, così facendo hanno indotto il GIP procedente a valutare la fattispecie in maniera non esatta. Altro aspetto che induce a riflettere, sono le motivazioni addotte dal GIP nelle disposizioni di archiviazione dei singoli procedimenti, denotano l'inconsistenza legale delle decisioni assunte, dimostrano che i documenti non sono stati visionati, pertanto decisioni vuote di contenuti e distanti dalla realtà documentale, tale negligenza inescusabile non si addice a chi deve tutelare gli interessi collettivi e protegge unicamente delinquenti comuni che, per fini di lucro personale, distruggono aziende. In sintesi, vista l'emersa conferma dei reati denunciati dove la condotta fraudolenta degli indagati è palese, si ravvisa nell'operato dei GIP procedenti sia la totale inosservanza delle prove intangibili a supporto delle denunce che la volontà premeditata di assolvere, indipendentemente dall'osservanza della Giustizia, dai preposti, i professionisti operanti nell'ambito delle procedure fallimentari, partecipi all'associazione a delinquere, per fini di lucro, esistente presso il Tribunale di Velletri

-Sezione Fallimentare, il cui regista è identificato nel Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa. Si ricorda che le dichiarative di fallimento hanno avuto origine da somme indebite vantate dal ceto bancario referente delle aziende Bolici, tale condizione è stata smentita dall'intervento della Consob/Vigilanza banca d'Italia che ha indotto gli istituti di credito a rettificare ed annullare i vantati ma inesistenti crediti, pertanto se non esisteva il debito, le asseverazioni, le relazioni, le dichiarative di fallimento e quant'altro che si è inserito illecitamente nel contesto, erano atti falsi ed illeciti, pertanto le denunce e la loro legittimazione altresì ed in modo incomprensibile, tutti gli indagati sono stati assolti, **questo attesta la grave responsabilità dei Magistrati Procedenti. Tale condizione pregiudizievole, non ha consentito al sottoscritto la revocazione delle dichiarative di fallimento illegittime decretate nonché la richiesta per i danni ingenti subiti, consentendo ai professionisti denunciati il proseguo delle attività illecite, messe in atto, per fini di lucro personale.** Si ritiene fondata la denuncia verso i Gip procedenti, si allegano i procedimenti (**all.1 DVD denuncia Giudici Tribunale di Velletri**), presso la Procura della Repubblica di Perugia affinché ne sia accertata la penale responsabilità.

Vieppù

Il Tribunale Ordinario di Velletri ha emesso sentenze di rigetto e condanna avverso numerosi atti depositati, nella tutela dei propri diritti lesi, dal sottoscritto, se ne riportano alcuni a dimostrazione del legittimo sospetto che tutte le sentenze sono pilotate (**all.1 DVD denuncia Giudici Tribunale di Velletri-Causa Libernini Beatrice -Fallimento n.41 Inside International Spa**):

**N.R.G. 1138/2016 Giudice dott.ssa Maria Casaregola**

decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo **n.409/2016 del 25/02/2016.**

depositato da curatela fallimento n.41/2014 Inside International Spa avverso Beatrice Libernini (azionista Inside International Spa)

Il Giudice senza verifica ingiunge alla Sig.ra Beatrice Libernini di pagare la somma di €1.682.072.00 – spese

Opposizione promossa da Beatrice Libernini contro curatela fallimento n.41/2014 Inside International Spa

**Sentenza n.730/2017 del 15/03/2017** emessa dal Giudice Enrico Colognesi.

Il contenzioso è relativo al mancato versamento di decimi per l'aumento di capitale deliberato dai soci. Premesso che esistono motivi inconfutabili per giustificare il mancato versamento dei decimi, peraltro, nel caso di specie, l'atto costitutivo della Inside International Spa, art.23, stabilisce che per qualsiasi contenzioso tra soci deve essere risolto da un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile di Roma. Pertanto in modo inequivocabile, Il Tribunale di Velletri non poteva giudicare il contenzioso avviato dalla curatela né consegue, visto l'ingiunzione notificata dalla dott.ssa Maria Casaregola, confermata dalla sentenza del Giudice Enrico Colognesi

one, senza verificare gli atti di causa, vengono emessi decreti a prescindere, esiste presso il Tribunale di Velletri il premeditato ed ingiustificato intento di emettere sentenze pilotate nonostante la palese evidenza degli atti. La Corte di Appello ha cassato la sentenza.

**Reclamo rivendica dei beni-Beatri Libernini :Giudici-Buzi-Buscema-Casaregola del 28.09.2017.**

Oggetto del reclamo è la restituzione dei beni della impresa familiare ditta Paolo Bolici (**all.1 DVD denuncia Giudici Tribunale di Velletri-rivendica beni Beatrice Libernini**)

Il Tribunale di Velletri in composizione collegiale ha rigettato la restituzione dei beni appartenenti alla Sig.ra Beatrice Libernini, oggetto di restituzione, in seguito alla spartizione dei beni tra coniugi.

Quanto asserito nel provvedimento di rigetto è totalmente infondato, nel caso di specie trattasi di restituzione dei beni di cui si è appropriato illegittimamente il Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa, in favore del fallimento, come ampiamente documentato, pertanto per l'ottenimento di quanto illecitamente subito la sig.ra Beatrice Libernini non deve attendere nessuna definitività della procedura fallimentare, ma, visto la proprietà indiscussa dei beni stessi, la restituzione deve essere immediata e non dopo la vendita degli stessi da parte del curatore, trattasi di beni in appartenenza e no crediti avverso la ditta, oggetto di ripartizione. Le conclusioni del Tribunale di Velletri, sono erronee ed in danno della sig.ra Beatrice Libernini, solo finalizzate a consentire le vendite fallimentari, a prezzi irrisori, del curatore per fini di lucro.

**Reclamo diniego concessione mutuo derivante da usura L.44/99:Giudici Calvanese-Casaregola-Affinita del 22.12.2016**

Il Tribunale di Velletri rigetta il reclamo dei Sigg.ri Bolici, depositato avverso il parere negativo espresso dal G.D. alla concessione di mutuo in favore delle vittime di usura L.44/99.

Come si evince dalle motivazioni, (**all.1 DVD denuncia Giudici di Velletri-diniego accesso al fondo di solidarietà**), si rileva sia la falsità di quanto riportato nell'atto di rigetto che la totale incompetenza dei giudicanti salvo il legittimo sospetto dei soliti provvedimenti pilotati, in particolare:

-il piano industriale per la ripresa produttiva del Sig. Paolo Bolici è stato depositato ai preposti ed accettato, presso la Prefettura di Latina, il G.D. è stato documentato con la copia degli stessi atti, pertanto è infondata l'asserzione che al Tribunale di Velletri non è stato reso noto il piano industriale, anche se non dovuto.

Non solo

I finanziamenti oggetto di contributo pubblico L.44/99 sono erogati in favore delle

vittime di usura per l'avvio di una nuova attività imprenditoriale e dette somme non possono essere pretese dal fallimento, pertanto la futura ed eventuale iniziativa, come prevede la legge di merito, è indipendente e non ha nessun collegamento con il fallimento. Pertanto non esiste rapporto tra il mutuo eventuale per future iniziative imprenditoriali ed il debito della ditta Bolici. Non solo, il piano industriale, depositato per approvazione presso la Prefettura di Latina, è stato mandato per conoscenza al G.D., dopo l'accettazione della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti, documenti agli atti, quindi è falsa la dichiarazione dei Giudici che affermano la non conoscenza del piano industriale, anche se non dovuta, trattasi di attività indipendente, si conclude che, il rigetto immotivato e pretestuoso, è solo un ciniego illegittimo avverso ai Sigg.ri Bolici, come di solito.

### **Ordinanza n.10824.2018 del 06.12.2018:Giudici Buscema-Pellettieri-Buzi**

#### **Curatela fall.Bolici- Beatrice Libernini rivendica dei beni**

Il Tribunale di Velletri, senza accertare la documentazione prodotta che attestava la legittimità della rivendica dei beni da parte di Beatrice Libernini e la prescrizione dell'atto di riassunzione, rendeva legittimo il documento inviato dalla curatela , via email, a terzi non interessati all'eventuale procedimento e privo di pagine, n.4 anziché 34, pertanto non oggetto di replica.

Vieppiù:

Il Tribunale di Velletri incurante dell'atto di opposizione depositato dall'avv. Fabio Giorgi , fiduciario della Sig.Beatrice Libernini , con richiesta di accertamento del debito/credito della impresa familiare ditta Paolo Bolici, non ottemperava al dovuto, rigettava l'opposizione e condannava Beatrice Libernini.

Come si evince dall'allegato,(**all.1 DVD relazione danni Unicredit**), l'impresa familiare ditta Paolo Bolici era attiva e proprietaria di un ingente capitale, la negligenza inescusabile dei Giudici attesta la volontà contorta degli stessi di emettere continuamente sentenza in violazione di legge, non ottemperando alla terzietà ed imparzialità imposta al ruolo di Giudice, nella tutela degli interessi collettivi, solo sentenze pilotate in favore di delinquenti le cui azioni fraudolente sono state ampiamente comprovate.

Quanto in premessa espone alcuni decreti emessi dal Tribunale di Velletri dove si evince in modo inconfutabile le motivazioni illegittime dei giudicanti, pertanto si afferma che **la responsabilità per le sentenze pilotate emesse è manifesta e si ravvisa quale illecito di natura funzionale previsto dall'art.2 , comma 1, del d.lgs.n.109 del 2006 e, nella specie, quella di cui alla lett.g) , che sanziona “la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile “ e alla lett. a),che riconduce l'illecito alla produzione di un ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti in violazione dei doveri “di imparzialità ,correttezza, diligenza,laboriosità, riserbo e equilibrio” sanciti dall'art.1 del medesimo d.lgs n.109 del 2006, si richiama la sentenza di Cass.civ., SS.UU.,del 07/03/2017 n.10793.**



**Chiede**

**la competenza territoriale su altro Tribunale visto il legittimo sospetto delle sentenze pilotate, quanto indicato attesta la violazione della terzietà ed imparzialità dei Giudici .**

Per i motivi sopraespressi sporge con il presente atto formale

### **DENUNCIA E QUERELA**


nei confronti dei soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte del Tribunale di Velletri nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini).

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini , riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni , memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.

Con osservanza

Nettuno 08/06/2019

Paolo Bolici



Si allega:

1)DVD contenente denuncia Procuratori e Giudici Tribunale di Velletri +allegati

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
All.ill.mo Sig. Ministro On. Alfonso Bonafede

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DI ROMA

All.ill.mo Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

All.ill.mo Procuratore Generale dott. Giovanni Salvi

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

All.ill.mo Sostituto Procuratore Capo

ISPETTORATO GENERALE

All.ill.mo dott. Claudio Mattioli


### DENUNCIA QUERELA

Il sottoscritto, Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950, residente a Nettuno (RM) in via San Giacomo n.150, pec: [paolobolici@legalmail.it](mailto:paolobolici@legalmail.it), in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa familiare ditta Paolo Bolici (P.I. 00010121002 ), legale rapp.te della Inside International Spa (P.I.04971841004) nonché legale rapp.te della Inside srl (P.I.04466821008 ), aziende con sede legale in Anzio (RM) , via C.Goldoni n.66

Premesso che

-il sottoscritto ha depositato, presso la Procura della Repubblica di Velletri, diverse denunce querele avverso i professionisti nominati nelle procedure concorsuali e fallimentari avviate dal Tribunale di Velletri-Sezione Fallimentare

-i PM procedenti hanno emesso richiesta di archiviazione *de plano* a tutti i procedimenti avviati in seguito alle denunce del sottoscritto, nonostante le prove



inconfutabili avverso la condotta fraudolenta dei denunciati. in allegato all'atto di denuncia querela

### **Per i motivi**

In premessa, si elencano alcuni procedimenti penali avviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, in seguito alle denunce querela del sottoscritto e si espone quanto segue :

**p.p. 6898/17 PM precedente dott. Giuseppe Strangio**

**indagati : avv. Andrea Azzaro – dott. Marco Coculo**

La richiesta di archiviazione disposta dal dott. Giuseppe Strangio, denota sia indagini inadeguate a salvaguardia di professionisti responsabili di molteplici reati che la carenza di motivazioni, impedendo il contraddittorio, in violazione dell'art.111 della Costituzione ed altro che sarà accertato nelle opportune sedi.

Si rileva nella condotta fraudolenta degli indagati, avv. Andrea Azzaro e dott. Marco Coculo, la responsabilità per aver commesso molteplici reati, come documentato ed attestato da documentazione inconfutabile, **nella sintesi, l'avv. Andrea Azzaro e dott. Marco Coculo, nominati commissari giudiziari del concordato Inside srl, hanno depositato una relazione falsa, in violazione dell'art.236 bis L.F., riportando dati contabili sproporzionati ed infondati, non solo, omettendo l'atto di determina redatta dal notaio Terzi, con previsione di continuità aziendale, hanno permesso, per fini di lucro personale, l'emissione di un decreto di omologa del concordato Inside srl liquidatorio, al fine di appropriarsi dell'ingente capitale per spartirne, in associazione a delinquere con collusi, i proventi derivanti da vendite a prezzi irrisori verso compiacenti inoltre, con la complicità del G.D. dott. La Malfa Antonino, si sono appropriati di somme di denaro per la liquidazione della loro parcella, circa € 100.000,00 , oltre l'acconto già percepito pari a € 70.000,00, prima della liquidazione dei beni, in violazione della L.F., pertanto la richiesta di archiviazione è totalmente infondata, priva di indagini adeguate, unicamente a salvaguardia di professionisti disonesti facenti parte dell'associazione a delinquere presente presso il Tribunale di Velletri-Sezione Fallimentare, si conclude affermando che il dott. Giuseppe Strangio anziché, per il ruolo assunto, tutelare gli interessi collettivi, protegge i delinquenti, come dimostrato nei documenti allegati al presente atto ed omissi dal PM precedente(ALL.1 DVD denuncia Azzaro Coculo).**

**p.p.5651/18 PM precedente dott. Giuseppe Travaglini**

**indagati:Rossi Francesco-Di Iulio Antonio-Bottai Luigi-Negrone Renato-Iacovino Umile**

Le affermazioni riportate nella richiesta di archiviazione lasciano esterrefatti alla sola lettura, non esistono parole per commentare simili conclusioni del Magistrato salvo che lo stesso non voglia offendere l'intelligenza altrui per salvaguardare emeriti delinquenti, comunque:

*si riporta il testo "si richiamano anche le dichiarazioni rese dagli indagati e i documenti da questi prodotti che smentiscono documentalmente gli assunti del Bolici atteso che è stato il querelante a sottoscrivere con gli indagati il ricorso per concordato preventivo liquidatorio stante l'impossibilità di far uso della procedura in continuazione per difetto di commesse per un valore di pari al passivo di circa 100 milioni"*

In premessa si smentisce tale dichiarazioni, totalmente false e smentite dalla realtà documentale, allegata al presente atto, come noto il sottoscritto, si è avvalso di professionisti, avv. Luigi Bottai, avv. Antonio Di Iulio, dott. Francesco Rossi, reputati inizialmente onesti altresì si sono rivelati delinquenti abituali, collusi con gli organi nominati nelle procedure concorsuali, avviate dal sottoscritto.

Come si evince dall'allegato (**all.1 DVD denuncia Bottai-Negrone fall. Bolici**), non esiste un debito pari a 100 mil. di euro, la ditta Paolo Bolici era attiva, è stata vittima di azioni delittuose, la visura del DVD allegato (**all.1DVD relazione danni Unicredit**), nella relazione danni Unicredit, attesta l'ingente capitale della ditta Paolo Bolici ed i contratti in essere(**all.1 DVD contratti**), pertanto le affermazioni riportate sono infondate e fuorvianti, inoltre il Magistrato dovrebbe conoscere che, altrimenti può convocare i tecnici, la legge fallimentare prevede la consegna dei documenti contabili per non intercorrere nell'immediata violazione dell'art.173 L.F., tale inosservanza avrebbe determinato l'immediata dichiarativa di fallimento, nel caso di specie, in allegato ai dati contabili, sono state depositate note integrative che attestavano l'inesistenza dei debiti verso il ceto bancario, unico vero **apparente** creditore che ha determinato con vantati crediti di somme indebite, il fallimento della ditta e società collegate. Per quanto riguarda i Commissari Giudiziali, avv. Renato Negrone e dott. Umile Iacovino, la lettura delle memorie (**all.1DVD denuncia Negrone Iacovino**) attestano la condotta fraudolenta degli indagati, non vi sono altri commenti. In conclusione il dott. Giuseppe Travaglini, senza visionare la documentazione in suo possesso, ha chiesto, senza contraddittorio, agli indagati, se erano responsabili delle condotte fraudolente denunciate, la risposta è logica, quindi ha chiesto ai ladri sorpresi a rubare se sono stati loro i responsabili dei furti, inaudito. Non solo

Il dott. Giuseppe Travaglini, come si evince dalla richiesta di archiviazione afferma: *"...si richiamano gli atti di PG depositati il 18/07/18 dai quali si evince come il provvedimento dichiarativo di fallimento sia legittimo atteso l'esito del ricorso innanzi alla Cassazione, la lettura della motivazione della sentenza 2630/18 prima sezione civile depotenzia le argomentazioni esposte nelle querele attese la certificata regolarità dell'operato degli organi che hanno partecipato alla procedura prefallimentare e fallimentare..."*

Premesso che è in corso la revocazione, visto l'emersa documentazione legittimata attestante la condotta fraudolenta delle banche nonché degli organi delle procedure

concorsuali nominati dal Tribunale di Velletri-Sezione Fallimentare, del fallimento impresa familiare ditta Paolo Bolici, presso la Corte di Cassazione (**all.1 DVD revocazione del fallimento ditta Paolo Bolici**), sono in deposito, per motivi simili (**all.1 DVD denuncia Azzaro Coculo-denuncia Cottone Biagio**), le revocazioni per la Inside srl e per la Inside International Spa, quindi si smentisce totalmente le affermazioni fuorvianti e gravemente distorsive del dott. Giuseppe Travaglino.

Vieppi

La Procura della Repubblica di Latina, interessata immediatamente della condotta fraudolenta delle banche, con negligenza inescusabile, ha ommesso la verifica delle somme indebite vantate dal ceto referente delle aziende Bolici (**all.1 DVD denunce banche trasferite a Perugia**), causa del dissesto finanziario e della dichiarativa di fallimento, colluse con i Commissari Giudiziali e professionisti nonché G.D., quindi ha agito con la stessa modalità superficiale per non affermare altro, dei PM procedenti del Tribunale di Velletri, nelle denunce avviate dal sottoscritto Paolo Bolici, archiviazione dei procedimenti senza indagini adeguate e tempi improponibili, in violazione di legge. La Consob/Vigilanza della banca d'Italia sono intervenute per la regolarizzazione dell'illecito messo in atto, imponendo al ceto bancario di rettificare quanto vantato illecitamente nei confronti delle aziende Bolici. In conclusione, **le aziende sono state dichiarate fallite con debiti inesistenti**, questa condizione poteva essere evitata se i PM procedenti, anziché archiviare *de plano*, conducevano le indagini come dovuto, le aziende continuavano la produzione e quattrocento persone non avevano perso il lavoro, i danni sono stati periziati in un miliardo e mezzo di euro, chi sosterrà questo onere, i sottoscritti agiranno verso tutti i responsabili, in ogni sede e tempo, nella tutela dei propri diritti.

Attualmente i dirigenti di Banca Sella sono stati condannati a due anni di reclusione con il rito abbreviato, i dirigenti Unicredit, n.8 oltre la banca, rinviati a giudizio in tre procedimenti, (**all.1 DVD sentenza Banca Sella-richiesta rinvio a Giudizio Unicredit**), i dirigenti delle banche MPS-BNL-BPER-Banca Intesa, denunciati per associazione a delinquere ed altri reati sono sotto indagine, il Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa è indagato in più procedimenti presso il Tribunale di Perugia (**all.1 DVD indagato G.D.La Malfa**), il Giudice Delegato dott.ssa Raffaella Calvanese ed il Giudice Delegato dott.ssa Francesca Aratari sono sotto indagine presso la Procura della Repubblica di Perugia, **i PM procedenti, Procura della Repubblica di Latina, riguardanti le denunce Bolici, sono oggetto d'indagini presso la Procura della Repubblica di Perugia per le gravi omissioni messe in atto nei procedimenti penali riguardanti le aziende Bolici (all.1 DVD denunce banche trasferite a Perugia).**

**La Procura della Repubblica di Velletri sarà sottoposta ad indagini**, pertanto sarà accertato l'operato dei Magistrati procedenti, se conforme alla tutela degli interessi collettivi o a salvaguardia di delinquenti comuni operanti nell'ambito del Tribunale di Velletri Sezione Fallimentare.

La conclusione del presente procedimento è ovvia, l'operato del dott. Giuseppe Travaglino è opinabile e smentita integralmente la infondata richiesta di archiviazione, priva di qualsiasi elemento fondante che ne autorizzava l'emissione.

solo una negligenza inescusabile.

**p.p.7793/18 PM precedente dott. Giuseppe Travaglini**

**Indagati Cottone Biagio – avv. Fabio De Santis**

Le motivazioni infondate e carenti addotte dal Pm precedente, oltre che in violazione del contraddittorio, art.111 della Costituzione, denotano la scarsa applicazione del Magistrato. Gli indagati sono stati denunciati per aver commesso reati, pertanto devono essere accertati nell'ambito penale oltre che civile. Gli indagati hanno causato il fallimento della Inside International spa senza legittimazione di credito e con atti viziati da nullità, si ravvisa la truffa salvo altro che sarà oggetto di indagini adeguate, ne consegue la responsabilità penale e non solo quella civile, come indicato dal PM, si allegano memorie, dovranno essere lette con la dovuta attenzione e non con la solita negligenza inescusabile (**all.1 DVD denuncia Cottone Biagio**)

**p.p. 5198/17 PM precedente dott. Giuseppe Travaglini**

**indagato: dott.ssa Noemi Menichetti**

Il dott.Giuseppe Travaglini, si ripete costantemente in richieste di archiviazione infondate e prive di motivazioni pertanto oltre che non consente il contraddittorio, art.111 della Costituzione, dimostra una negligenza inescusabile. La dott.ssa Noemi Menichetti, incaricata per redigere un piano di ristrutturazione del debito della Inside srl, ha attestato valori di debito inesistenti ed un concordato liquidatorio anziché in continuità aziendale come previsto da atto di determina, notaio Terzi, in violazione dell'art.236 bis L.F., per fini di lucro personale, i reati sono palesi e documentati in modo inconfutabile (**all.1 DVD denuncia Menichetti**), dunque si assiste a continue archiviazioni dei procedimenti penali da parte del dott. Giuseppe Travaglini in modo ingiustificato ed a salvaguardia di professionisti responsabili di molteplici reati.

**p.p.713/2018 PM precedente dott. Giuseppe Travaglini**

**indagati: arch. Barbara Barattolo, avv. Sandro Bravi, rag. Pietro Marcantoni, avv. Andrea Azzaro, dott. Marco Coculo**

La perizia depositata dall'arch. Barbara Barattolo, rappresenta una valutazione pilotata per alienare gli immobili verso compiacenti a prezzi irrisori, quindi la responsabilità avverso i denunciati è evidente, una truffa premeditata in danno dei sottoscritti e della società. Il Pm precedente dott. Giuseppe Travaglini, archivia de plano un procedimento di fronte ad una associazione a delinquere per fini di lucro. La semplice consultazione delle tabelle Omi (Agenzia delle Entrate), indica i valori di zona, notevolmente superiori a quanto dichiarato, pertanto dalla semplice consultazione e dalle foto si evincono i valori spropositati oggetto della perizia di stima, in particolare:

-Terreno industriale, recintato, con base in cemento h=90 cm s.25 cm, ringhiera in reticolo orsogrill. piazzali di sosta completamente finiti con pavimentazione industriale finitura al quarzo e supporto in doppia rete metallica è stato valutato € 2 al mq.

-Struttura produttiva, campate antisismiche, senza pilastri L mt=32X 200 H18 complete di impianti valutata € 120,00mq

-Palazzina uffici interamente rivestita in granito con appartamenti ed uffici completamente arredati, valutata € 100,00mq, inferiore alla produzione

Non esistono commenti

Solo la parcella pagata all'architetto, per presentare una perizia falsa è spropositata, €20.000,00 di acconto, a differenza di altre stime simili eseguite da periti incaricati dalla banca, pagate € 3.500,00.

L'operato del Pm è opinabile, per non affermare altro, quindi sarà oggetto di giudizio presso le sedi competenti(**all.1 DVD perizia arch. Barattolo**)

**p.p.8985/17-8986/17 -952/18 PM procedente dott. Giuseppe Travaglini**

**Indagati :Maurizio Fantaccione- Virginia Perazzoli**

Premesso che non esistono motivazioni per il contraddittorio, modus operandi del dott. Giuseppe Travaglini, non si comprende se l'archiviazione de plano dei procedimenti è dovuta alla mancata visione della documentazione in allegato alla denuncia querela o per il preconstituito intento di salvaguardare i professionisti operanti presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Velletri, rendendoli immuni da condanne nonostante i molteplici reati messi in atto(**all.1 DVD denuncia Fantaccione Perazzoli**).

Nel caso di specie sono state violate tutte le leggi fallimentari ed attivati illecitamente sistemi protezionistici per salvaguardare operazioni illecite messe in atto da liquidatori truffatori operanti nell'ambito della procedura concorsuale Inside srl. Il PM attesta la regolarità procedurale, non esistono commenti a tale affermazione, la copiosa documentazione allegata alle denunce querela che attesta l'illecito non è stata visionata o il Pm offende l'intelligenza altrui.

**p.p.1693/2017 PM procedente dott. Giuseppe Travaglini**

**indagati : Sandro Bravi-Pietro Marcantoni-Andrea Azzaro-Marco Coculo**

Liquidatori Inside srl, in concordato preventivo omologato, hanno alienato macchinari senza autorizzazione del comitato dei creditori, le vendite sono state

effettuate verso complacenti a prezzi irrisori, chi ha valutato i beni è lo stesso acquirente, in pieno conflitto d'interessi, la truffa è palese, per il PM è tutto regolare, pertanto si concludono i commenti avverso un sistema che protegge i delinquenti come nel caso di specie (**all.1 DVD denuncia Bravi-Marcantoni**).

**p.p. 3822/18 PM precedente dott. Giuseppe Tagliatela**

**Indagato: avv. Virginia Perazzoli**

Le motivazioni riportate nella richiesta di archiviazione sono prive di consistenza, fuorvianti ed evasive della realtà documentale prodotta in allegato alla denuncia querela, in particolare :

1) il sottoscritto era stato nominato custode, pertanto autorizzato all'accesso al sito industriale inoltre lo sposessamento dei beni non ne determina il diniego all'accesso alle strutture industriali, sia per la verifica documentale esistente presso gli uffici sede di molteplici società facenti capo al sottoscritto che per il controllo di distrazioni del capitale, come verificatosi.

2) la ditta Paolo Bolici è un'impresa familiare ed è stato depositato l'atto notarile allegato alla denuncia querela, pertanto se non è stata considerata impresa familiare non toglie la realtà di fatto e documentale. La Sig. Beatrice Libernini, in separazione dei beni, con sentenza del Tribunale di Velletri n.323/17 del 14.01.2017 è proprietaria del 50% di tutti i beni mobili ed immobili dell'impresa familiare ditta Paolo Bolici dunque ha il pieno diritto di accesso al sito industriale (**all.1 DVD impresa familiare sentenza Tribunale di Velletri**).

3) il curatore non ha fatto il proprio dovere di custode dei beni, previsto dalla L.11, lasciando la struttura industriale senza guardiania ed in completo stato di abbandono lo stabilimento è stato oggetto di oltre quaranta furti di macchinari ed attrezzature varie pertanto il sottoscritto ha cercato di arginare i danni, dunque sono false affermazioni del curatore (**all.1 DVD denunce ai Carabinieri**).

Si integra, omissis dal PM dott. Giuseppe Tagliatela, a dimostrazione della richiesta di archiviazione pilotata per salvaguardare delinquenti comuni, l'incarico dato alla PGB srl, quale custode, valutatore dei beni e società che ha acquistato macchinari a **prezzi irrisori compreso € ZERO**, quindi un conflitto palese d'interessi e distrazione del capitale (**all.1 DVD denuncia Perazzoli PGB srl**).

Per quanto espresso, tutto documentato, si afferma che il dott. Giuseppe Tagliatela non solo, si presume, non ha guardato i documenti depositati in allegato alla denuncia querela, ma con il preciso intento di archiviare il procedimento si è adoperato a motivare la richiesta di archiviazione con deduzioni totalmente fuori luogo che non meritano neanche di essere commentate, si rileva unicamente una negligenza inescusabile del PM che sarà oggetto di denuncia presso altre sedi della Giustizia.

**p.p. 2851/18 PM precedente dott. Carlo Morra**

**Indagato: dott. Luca Annibaletti**



la Procura della Repubblica di Velletri incurante della istanza dei sottoscritti con richiesta di esonero del dott. Carlo Morra, da qualsiasi procedimento riguardante le aziende Bolici, essendo stato denunciato il Magistrato, dal sottoscritto, presso la Procura della Repubblica di Perugia. La condotta negligente del dott. Carlo Morra, in precedente procedimento penale riguardante azienda Bolici, è palese non solo, con CTU compiacente ha alterato perizia riguardante la banca MPS, dopo essere stato indotto dal GIP alla ripresa delle indagini. Il Tribunale di Velletri e Perugia hanno archiviato il procedimento altresì MPS, oggetto d'indagini della Vigilanza della banca d'Italia ha rettificato presso la CeRi, le somme indebite vantate, oggetto di usura, quindi una conferma totale della negligenza del PM dott. Carlo Morra e compiacenti. Nel procedimento di specie si assiste alla stessa situazione, la ERNST&YOUNG, imposta dalle banche referenti, pagata da Paolo Bolici ma operante su indicazione degli istituti di credito, in pieno conflitto d'interessi, come dimostrato, durante il procedimento per la ristrutturazione del debito, L.67, ha redatto una relazione attestata falsa, indicando valori di debito delle aziende Bolici per decine di milioni di euro inesistenti ed altre falsità, per indurre il Sig. Paolo Bolici a cedere l'intero capitale in suo possesso, dunque una associazione a delinquere per fini di lucro personale. Quanto dichiarato è stato tutto documentato con allegazione legittimata non solo, lo studio Saverio Signori, professionista incaricato, L.67, con lo stesso incarico di attestazione dei valori aziendali del gruppo Bolici, in procedimento penale analogo, svolto presso la Procura della Repubblica di Roma, è stato riconosciuto colpevole dei reati oggetto di denuncia, si ravvisa la condotta negligente del dott. Carlo Morra, soltanto finalizzata alla salvaguardia di professionisti responsabili di molteplici reati e no alla tutela degli interessi collettivi (**all.1 DVD denuncia Annibaletti**).

**p.p.2345/18 PM procedente dott.Vincenzo Antonio Bufano**

**Indagati:vertici Apicali MPS**

La MPS, in seguito all'intervento risolutore della Vigilanza della banca d'Italia, ha ammesso la propria responsabilità, pertanto il PM ha archiviato il procedimento. L'indagato si è assunto la responsabilità dell'illecito e rettificato le vantate somme indebite. Non esistono ulteriori commenti per determinare la volontà del PM nell'assolvere gli indagati nonostante le prove inconfutabili, il tutto in danno della Giustizia e del sottoscritto (**all.DVD ammissione responsabilità MPS**).

Si precisa che

- l'operato negligente dei PM procedenti della Procura della Repubblica di Velletri è stato denunciato al Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Velletri dott. Francesco Prete, lo stesso non ha dato nessuna risposta.  
Non solo

-tutte le richieste d'intervento, indirizzate al dott. Francesco Prete, per illeciti messi in atto da professionisti nominati nelle procedure concorsuali e fallimentari della aziende Bolici, le doglianze riguardo l'operato dei Pm procedenti nei vari procedimenti avviati, non hanno avuto nessuna risposta, si ravvisa il reato di omissione atti d'ufficio, ai sensi dell'art.328 c.p..(all.1DVD istanze dott. Francesco Prete)

- per quanto sopra espresso si presume il legittimo sospetto che tutti i procedimenti penali oggetto di denuncia da parte del sottoscritto sono pilotati a salvaguardia di una associazione a delinquere finalizzata per scopo di lucro.  
La documentazione legittimata in allegato al presente atto attesta la veridicità di quanto affermato dal sottoscritto. Sono stati depositati ed in corso di deposito le revocazioni dei fallimenti, ne consegue l'illecito messo in atto dalla consolidata associazione a delinquere per fini di lucro, presente presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Velletri che la Procura della Repubblica di Velletri protegge con richieste di archiviazione interamente pilotate.

- la responsabilità, dei PM procedenti della Procura della Repubblica di Velletri, per il ritardo e l'inerzia dimostrata nello svolgimento delle indagini è manifesta e si ravvisa quale illecito di natura funzionale previsto dall'art.2 , comma 1, del d.lgs.n.109 del 2006 e, nella specie, quella di cui alla lett.g) , che sanziona "la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile " e alla lett. a),che riconduce l'illecito alla produzione di un ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti in violazione dei doveri "di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio"sanciti dall'art.1 del medesimo d.lgs n.109 del 2006, si richiama la sentenza di Cass.civ., SS.UU.,del 11/03/2017 n.10793

Per i motivi sopra esposti, sporgono con il presente atto formale

## DENUNCIA E QUERELA

nei confronti dei soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della Procura della Repubblica di Velletri nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini , riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni, memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.

Nettuno 08/07/2019

Piero Belli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Piero Belli', written in a cursive style.

Si allega:

1 DVD con allegati come in descrittivo

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
On.Ministro dott. Alfonso Bonafede

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**

All.il.mo Procuratore Generale dott. Giovanni Salvi

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE**

All.ill.mo Procuratore Generale F.F.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

All.ill.mo PM precedente dott. Gennaro Iannarone



Il sottoscritto, Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M ) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, pec : [paolobolici@legalmail.com](mailto:paolobolici@legalmail.com), titolare della impresa familiare ditta Bolici Paolo ( P.I.00010121002), legale rapp.te della Inside srl (P.I. 04466821008), legale rapp.te della Inside International Spa(P.I.04971841004) aziende con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66, difeso di fiducia dall'avv. Fabio Giorgi del foro di Ascoli Piceno con studio in viale Treviri n.202 ,63100 Ascoli Piceno, tel.0736/263751 fax 0736/252540 pec:[avv.fabiogiorgi@pec.it](mailto:avv.fabiogiorgi@pec.it)

Premesso

-di aver depositato, per conto delle aziende nominate in epigrafe, presso la Procura della Repubblica di Latina, denunce querela avverso la Banca Monte Dei Paschi di Siena (**All.1**) con allegato perizie redatte dal CTP dott. Roberto Giansalvo (**All.2**)

-che i procedimenti penali avviati, p.p.1977/16-1977/16-1978/16, relativi alla banca MPS, sono stati affidati al PM dott.ssa Luigia Spinelli

-che il PM dott.ssa Luigia Spinelli, dopo quattro anni di indagini, ha trasferito tutta la documentazione inerente i procedimenti penali relativi alle denunce depositate dalle aziende nominate in epigrafe, avverso la MPS, presso la Procura della Repubblica di Velletri, per competenza territoriale(**All.3**), decisione contestata dal Sig. Paolo Bolici, visto che il conto è stato aperto presso la filiale di Aprilia(LT), si allega attestazione

di operatività del 1994/96 (**All.4**).

-che il PM dott.ssa Luigi Spinelli, in allegazione al fascicolo trasmesso presso la Procura della Repubblica di Velletri, omettendo la verifica dei molteplici reati querelati sia con le denunce (**All.1**) che con ulteriore verbale (**All.5**), ha depositato la perizia redatta dal CTU dott. Fabrizio Iapoce, riguardo il rapporto acceso dalla Inside srl presso la MPS, tralasciando l'accertamento peritale per le altre aziende.

-che il dott. Fabrizio Iapoce, come si evince, estratto perizia (**All.6**), ha omesso sia alcuni periodi inerenti al rapporto di C/C accesi dalla Inside srl presso la MPS, che la verifica, delle somme indebite vantate da MPS, nel periodo concorsuale, della Inside srl, anno 2009-2017,

-che nel merito sono state depositate, sia presso la Procura della Repubblica di Latina che presso la Procura della Repubblica di Velletri, integrazioni alle precedenti denunce attestanti le gravi omissioni messe in atto dalla dott.ssa Luigia Spinelli e dal Pm precedente, a cui è stato affidato l'incarico, dott. Giuseppe Travaglini, inerenti alle somme indebite vantate dalla MPS nei confronti della Inside srl (**All.7**).

-che il procedimento penale, **RGNR n.903/18**, è stato oggetto di richiesta di archiviazione (**All.8**), da parte del dott. Giuseppe Travaglini, le motivazioni addotte, riguardo l'usura, unico reato sottoposto a verifica, denotano una evidente carenza nello svolgimento delle indagini determinando conclusioni erranee e prive di consistenza giuridica nonostante la documentazione prodotta attestante in maniera inconfutabile e legittimata, le azioni fraudolente messe in atto dalla MPS avverso la Inside srl. I molteplici reati denunciati quali estorsione, truffa, usura oggettiva e soggettiva, illecita segnalazione alla centrale rischi, false informazioni sociali, associazione a delinquere, riciclaggio e quant'altro non sono stati oggetto, in modo incomprensibile ed ingiustificato, visto le conseguenze, di indagine.

Non solo

Il PM dott. Giuseppe Travaglini ha omesso la verifica delle somme non dovute, addebitate, dalla banca MPS, in periodo concorsuale/fallimentare, ottobre 2009-2017, in violazione dell'art.169 L.F., moratoria degli interessi e spese nonché usura, oggettiva e soggettiva, visto la crisi delle aziende provocata con la illecita segnalazione in CeRi e conseguente ricorso ai concordati, come da nota di seguito esposta.

La Inside srl, in seguito alla illecita segnalazione alla CeRi, da parte della banca Unicredit avverso la ditta Paolo Bolici, capogruppo, azione delittuosa che di fatto ha bloccato l'intera attività finanziaria del gruppo industriale, è stata costretta al ricorso per la ristrutturazione del debito L.67 L.F. (**All.9**), visto il mancato accordo per richieste estorsive delle banche aderenti, di seguito al concordato preventivo, ai sensi dell'art.161 VI comma L.F. (**All.10**)

In tale periodo di moratoria, come da denuncia (**All.7**), a conferma dell'illecito perpetrato, si allega estratto CeRi (**All.11**), nel periodo ott.2009 - giugno 2013. rilevamento per il valore di credito ai fini del voto per l'omologa del concordato preventivo, la banca, ha addebitato, illegittimamente, alla Inside srl, somme indebite

oltre le pregresse, per € 402.259,00

Viepiù

Il dott. Giuseppe Travaglini ha archiviato *de plano* il procedimento penale avverso la banca Monte dei Paschi di Siena, con motivazioni carenti sul profilo tecnico giuridico, (All.8), ha omesso la verifica delle somme non dovute, addebitate dalla banca in periodo concorsuale, i molteplici reati denunciati dai sottoscritti avverso la MPS non sono stati oggetto di indagine, per questi motivi è stata depositata opposizione (All.12).

Si rileva che in seguito all'intervento Consob/Vigilanza banca d'Italia (All.13), con missiva, MPS, ammetteva la propria responsabilità nell'aver addebitato somme non dovute (All.14) e procedeva alla parziale rettifica, gen.2017 (All.11), comunque somme inferiori e non corrispondenti al dovuto e contestate.

Non solo

MPS, aderente al piano di ristrutturazione del debito L.67 L.F. (All.15), imponeva, in associazione a delinquere con altri istituti di credito, dei legal advisor, ERNST&YOUNG, ai Sigg.ri Bolici, al fine di accertare la situazione patrimoniale del gruppo Bolici, di seguito, illecitamente, i professionisti dipendenti e collusi con le banche, in pieno conflitto d'interessi, contrattualizzati e pagati da Bolici ed operatività in favore degli istituti di credito, alteravano i valori contabili per decine di milioni di euro (All.16), valori asseverati dallo Studio Signori (All.17), professionista imposto dalle banche e contrattualizzato da Bolici, partecipa alla truffa ed oggetto di condanna da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (All.18), per rappresentare delle gravi criticità delle aziende al fine di consentire agli istituti di credito, compreso MPS, d'impossessarsi dell'ingente capitale. Come si evince dal bilancio (All.19), la Inside srl è proprietaria di un ingente capitale immobiliare ne consegue una truffa premeditata associata all'estorsione, considerato che sotto minaccia di azioni legali compreso la dichiarativa di fallimento, le banche aderenti, MPS compreso, condizionavano l'accordo per la ristrutturazione del debito alla cessione in loro favore di tutti i beni aziendali e personali(All.20), **si ricorda, su debiti inesistenti.**

La MPS, responsabile del reato di false comunicazioni sociali, ai sensi dell'art.2621c.c., avendo dichiarato un credito inesistente, con la complicità dei Commissari Giudiziali, avv. Andrea Azzaro e dott.Marco Coculo, del concordato preventivo Inside srl, veniva ammessa con valore di credito derivante da somme indebite, come si evince dall'allegato(All.21), **al voto per l'omologa del concordato preventivo**, di seguito si è insinuata come creditore alla liquidazione dei beni, tale condizione determina non solo il reato ma la consumazione dello stesso.

Considerato i versamenti della Inside srl, imposti ed ottenuti dalla banca, per ripianamento dell'esposizione, somme oggetto di reato quale l'usura, oggettiva e soggettiva, si ravvisa, in violazione dell'art.648 bis, il reato di riciclaggio.

Si rileva (**All.11**), l'eccesso di garanzie fideiussorie imposte da MPS ai Sigg.ri Bolici, una violazione della proporzione secondo i parametri individuati nella legge regolata dagli art. 2875-2876 c.c., tale condizione pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela, art.96 c.p.c. comma 2. Cass. del 05/04/2016, n.6533/16.

-Si riporta il contratto sottoscritto di apertura c/c tra MPS ed Inside srl (**All.22**), come si evince dai documenti, l'usura messa in atto da MPS avverso la Inside srl, è contrattuale (**All.23**).

Il dott. Giuseppe Travaglini, a salvaguardia delle responsabilità dei dirigenti della banca MPS, per l'usura rilevata dal CTU dott. Fabrizio Iapoce, in periodo antecedente alla procedura concorsuale, ha indagato persona non di vertice apicale della banca anziché l'amministratore delegato, come si conviene, in tale modo, visto che l'usura è un reato, ha escluso la possibilità di condanna dell'indagato ed ottenuto il prefissato intento di protezione della MPS, dimostrando una grave violazione della terzietà ed imparzialità dovuta al ruolo di Giudice assunto.

**Quanto esposto e denunciato, non è stato preso in considerazione, dimostrando unicamente un comportamento del PM precedente dott. Giuseppe Travaglini carente sotto ogni punto di vista e non solo, si ravvisa un preciso intento di salvaguardare interessi di parte e non i collettivi, come si addice ad un Giudice terzo ed imparziale.**

-che il GIP, dott. Gisberto Muscolo, senza nessuna verifica, nonostante la documentazioni inconfutabile prodotta e quanto espresso a sostegno delle denunce e sue integrazioni, ha rigettato l'opposizione depositata dai sottoscritti, si ripete la stessa negligenza inescusabile riscontrata nell'operato del dott. Giuseppe Travaglini (**All.24**), una violazione della tutela degli interessi collettivi per salvaguardare i disonesti, come documentato, in danno dei più deboli. Si presume pilotato il provvedimento del Giudice Gisberto Muscolo, ripetitivo anche in altri procedimenti riguardanti i sottoscritti, nonostante le prove legittimate ed inconfutabili a sostegno delle denunce e, di proposito, non osservate.

Si afferma che quanto sopra esposto e documentato non rappresenta una negligenza inescusabile, visto la palese evidenza dei reati messi in atto da MPS, del **PM precedente dott. Giuseppe Travaglini** e dal **GIP dott. Gisberto Muscolo** ma, presumo, il compimento di un disegno criminale, visto le richieste continue di archiviazione ingiustificate e sentenze avverse, in ogni procedimento avviato dal sottoscritto, nonostante la documentazione legittimata prodotta. Si presume che le richieste di archiviazione e le sentenze siano pilotate, la Procura della Repubblica di Perugia, dovrà accertare le responsabilità dei Magistrati denunciati, ne consegue

## DENUNCIA E QUERELA

nei confronti del **PM dott. Giuseppe Travaglini e dott. Gisberto Muscolo** nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perché ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini, riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni, memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.

Con osservanza

Nettuno 21/08/2019

Paolo Bolici



Si allega :

CD contenente allegati come in narrativa.

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Perugia

Data 22.8.2019

DEPOSITATO Bolici Paolo, CI CA629/1605

Rec. il 27.11.2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa Chiara Nardoni)

PROCURA  
DE  
E  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
387 -

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa Chiara Nardoni)